

Edizione di sabato 19 settembre 2015

CASI CONTROVERSI

[Nuova deduzione interessi per le immobiliari solo per il futuro?](#)

di Comitato di redazione

BILANCIO

[D.Lgs. 139/2015: bilancio abbreviato e bilancio "ridotto"](#)

di Federica Furlani

IVA

[Opere urbanizzazione e trattamento Iva](#)

di Sandro Cerato

AGEVOLAZIONI

[L'agricoltura sociale: tra impresa agricola e terzo settore](#)

di Alberto Rocchi

CONTABILITÀ

[Il finanziamento soci](#)

di Viviana Grippo

FOCUS FINANZA

[La settimana finanziaria](#)

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.

CASI CONTROVERSI

Nuova deduzione interessi per le immobiliari solo per il futuro?

di Comitato di redazione

L'articolo 4 del decreto crescita ed internazionalizzazione interviene a modificare talune regole **nella deduzione degli interessi passivi per i soggetti IRES**.

Trascurando, in questa sede, gli interventi che hanno frequenza meno ricorrente negli studi professionali, ci soffermiamo sulla disposizione che interessa il comparto **immobiliare**.

In particolare, si dispone una integrazione al comma 36 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La disposizione, peraltro ad oggi rimasta parzialmente inattuata, prevedeva:

- l'istituzione di una **commissione di studio** sulla fiscalità diretta e indiretta delle imprese immobiliari, con il compito di proporre l'adozione di modifiche normative volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema vigente, tenendo conto delle differenziazioni esistenti tra attività di gestione e attività di costruzione e della possibilità di prevedere, compatibilmente con le esigenze di gettito, disposizioni agevolative in funzione della politica di sviluppo dell'edilizia abitativa;
- la non rilevanza, ai fini dell'articolo 96 del TUIR e sino alla realizzazione delle prospettate modifiche, degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da **ipoteca su immobili** destinati alla locazione.

Le novità intervengono, materialmente sul secondo punto dell'elenco che viene così integrato:

- la non rilevanza, ai fini dell'articolo 96 del TUIR, degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione, **per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare**;
- si considerano società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, le società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati.

L'integrazione normativa acquista efficacia a decorrere dal **2016**, vale a dire il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto crescita.

Le novità che emergono dal nuovo scenario sono le seguenti:

1. si precisa che gli immobili debbono essere destinati alla **locazione**;
2. si precisa che il soggetto giuridico deve svolgere prevalentemente **attività immobiliare**;
3. si precisa cosa si intenda per attività immobiliare, sancendo una duplicità di criteri di verifica, consistenti:
 - in una analisi di **prevalenza dei valori dell'attivo patrimoniale**, che deve essere costituito da immobili destinati alla locazione;
 - in una analisi di **prevalenza dei ricavi**, che debbono essere per almeno due terzi canoni di locazione, oppure di affitto di aziende (aziende, peraltro, il cui valore complessivo sia costituito da fabbricati).

Rispetto al passato, dunque, possiamo notare più di una variabile, quantomeno rispetto alla chiave di lettura fornita dall'Agenzia delle entrate nella circolare 37/E/2009 (paragrafo 2).

Nel documento di prassi fu infatti affermato che si trattava degli interessi passivi corrisposti dalle medesime società immobiliari e derivanti da finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili dati in locazione.

L'ambito soggettivo di applicazione è limitato alle cd. "immobiliari di gestione" che, ai sensi della risoluzione n. 323/E del 9 novembre 2007, sono società il cui valore del patrimonio (assunto a valori correnti) è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività, nonché dagli immobili direttamente utilizzati nell'esercizio dell'impresa. Si tratta in sintesi delle società la cui attività consiste principalmente nella mera utilizzazione passiva degli immobili cd. "patrimonio" e strumentali per natura locati o comunque non utilizzati direttamente.

Inoltre, con la locuzione "interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione", si ritiene che **il legislatore faccia riferimento sia agli immobili patrimoniali che agli immobili strumentali per natura, purché destinati all'attività locativa**, non essendo determinante la natura dell'immobile posto a garanzia dell'impegno assunto. Affinché la previsione di deducibilità piena degli interessi passivi ipotecari trovi applicazione è necessario, inoltre, che il mutuo ipotecario abbia ad oggetto gli stessi immobili successivamente destinati alla locazione.

Possiamo allora giungere alle seguenti conclusioni:

1. la norma si applica dal periodo 2016 e ciò contrasta con la possibilità di considerare l'intervento come avente qualsiasi effetto di **interpretazione autentica**;
2. vi sono evidenti differenze nel contenuto, rispetto all'interpretazione fornita nel passato dalle Entrate.

Tutto quanto sopra ricordato ci fa ritenere che i nuovi criteri non passano (se più favorevoli) né debbano (se meno favorevoli) essere applicati sui **periodi di imposta sino al 2015 che continueranno ad essere regolamentati dalla precedente disciplina**.

Certamente, vi potranno essere situazioni in relazione alle quali (specialmente per quanto attiene l'analisi sui ricavi) vi sarà un evidente peggioramento in termini di deduzione degli interessi passivi, con il conseguente rammarico di notare, ancora una volta, come il Legislatore cambi le carte in tavola potendo giungere a creare effetti fiscali indesiderati che possono compromettere l'equilibrio di taluni investimenti.

BILANCIO

D.Lgs. 139/2015: bilancio abbreviato e bilancio “ridotto”

di Federica Furlani

Ulteriori importanti novità in tema di predisposizione del bilancio d'esercizio previste dal **D.Lgs. 139 del 18 agosto 2015**, le cui disposizioni ricordiamo entrano **in vigore dal 1° gennaio 2016** e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data, riguardano:

- gli **schemi del bilancio abbreviato**;
- il **bilancio in forma ridotta previsto per le c.d. micro-imprese**.

Si realizza pertanto quella graduazione degli obblighi informativi sulla base dei limiti dimensionali delle imprese, da più parti richiesta.

Per quanto riguarda il **bilancio in forma abbreviata**, regolato dall'**art. 2435-bis c.c.**, le novità più importanti riguardano:

- le **voci B.I e B.II dello stato patrimoniale**, rispettivamente immobilizzazioni immateriali e materiali, per le quali non è più previsto che siano indicati esplicitamente gli ammortamenti e le svalutazioni. Sarà necessario indicare in nota integrativa i movimenti intervenuti nelle immobilizzazioni;
- la deroga a quanto previsto dall'art. 2426 in tema di criteri di valutazione con la **possibilità di iscrivere i titoli al costo d'acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale**;
- l'**eliminazione**, come peraltro previsto per il bilancio ordinario, della **macroclasse E**) relativa all'area straordinaria: i proventi e gli oneri straordinari vanno ora indicati, se di ammontare apprezzabile, nella Nota integrativa;
- l'introduzione tra le voci del patrimonio netto della **voce VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi**;
- la possibilità di raggruppare le voci relative alle rivalutazioni e svalutazioni (macroclasse D del conto economico) anche con riferimento alle nuove voci relative agli strumenti finanziari derivati;
- la **nota integrativa**, in cui sono richieste ulteriori informazioni rispetto alla vecchia normativa.

È inoltre previsto l'**esonero dalla redazione del Rendiconto finanziario**.

Ma la vera novità è l'introduzione dell'**art. 2435-ter c.c.** rubricato "Bilancio delle micro-imprese".

Sono considerate **micro-imprese**, le società di cui all'art. 2435-bis c.c. che **nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbino superato due dei seguenti limiti**

- **totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro,**
- **totale delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro,**
- **dipendenti occupati in media nell'esercizio: 5,**

per la determinazione dei quali valgono le medesime considerazioni previste per le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata di cui all'art. 2435-bis c.c..

Di conseguenza quando per il secondo esercizio consecutivo superano i predetti limiti devono redigere il bilancio in forma abbreviata o ordinaria.

Le micro imprese così definite applicano gli schemi di bilancio (stato patrimoniale e conto economico) ed i criteri di valutazione previsti dall'art. 2435-bis c.c., e sono previste queste semplificazioni:

- **esonero dalla redazione del Rendiconto finanziario;**
- **esonero dalla redazione della Nota integrativa**, a patto che in calce allo stato patrimoniale siano riportate le seguenti informazioni previste **dall'art. 2427 c.c.** (così come modificato dal D.Lgs. 139/2015):

- : importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime;
- **n. 16**: ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso di interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;

- **esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione**, a patto che in calce allo stato patrimoniale siano riportate le seguenti informazioni previste **dall'art. 2428 c.c.:**

- : il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;

- **n. 4:** il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.

Alle micro-imprese **non si applicano inoltre le seguenti disposizioni:**

- **art. 2423, co. 5** (vecchio co. 4 rinominato), c.c.: “*se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata*”;
- **art. 2426, co. 1 nuovo n. 11-bis c.c. relative agli strumenti finanziari derivati.**

IVA

Opere urbanizzazione e trattamento Iva

di Sandro Cerato

Il rilascio del **permesso di costruire** da parte di una amministrazione comunale comporta per il privato *“la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione”* (art. 16 comma 1 del Dpr 6 giugno 2001, n. 380). Come sostenuto dalla giurisprudenza, gli **oneri di urbanizzazione** sono dovuti *“in ragione dell’obbligo del privato di partecipare ai costi delle opere di trasformazione del territorio”* (Cons. Stato, Sez. V, 23 gennaio 2006, n. 159).

Gli oneri di urbanizzazione si riferiscono quindi alle **opere indispensabili per urbanizzare l’area** interessata all’intervento edilizio, da realizzarsi da parte dell’amministrazione comunale. Il legislatore italiano ha previsto la possibilità di scomputare la quota del contributo relativa agli oneri di urbanizzazione, nel caso in cui il titolare del permesso di costruire si obblighi a realizzarle direttamente: *“A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell’articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune”* (Art. 16 comma 2 del Testo Unico dell’edilizia).

Secondo quanto previsto dal n. 127-quinquies), della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/72, fruiscono dell’aliquota del 10% le **opere di urbanizzazione primaria e secondaria** di cui all’art. 4 della Legge 29.9.1964, n. 847. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono descritte nella tabella che segue.

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	<ul style="list-style-type: none">• strade residenziali• spazi di sosta o di parcheggio• fognature• rete idrica• rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas• pubblica illuminazione• spazi di verde attrezzato
OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	<ul style="list-style-type: none">• asili nido e scuole materne• scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo• mercati di quartiere

- delegazioni comunali
- chiese ed altri edifici per servizi religiosi
- impianti sportivi di quartiere
- centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie
- aree verdi di quartiere

Le **caratteristiche** e le **funzioni** di tali opere sono le seguenti:

- **opere di urbanizzazione primaria:** ad eccezione dei giardini privati, sono gestite dalle Amministrazioni comunali, o da sue emanazioni, che devono acquisirne la proprietà. Sono opere pubbliche e hanno la funzione servente rispetto ai singoli organismi edilizi, garantendo le condizioni minime di abitabilità, in mancanza delle quali sarebbe impedita l'utilizzazione dell'edificio stesso;
- **opere di urbanizzazione secondaria:** possono consistere sia in opere pubbliche, sia in opere di pubblica utilità, quali ospedali, scuole, eccetera, tali opere svolgono una funzione diretta a rendere più vivibile l'intera zona, e sono poste al servizio della comunità.

Le **opere di urbanizzazione**, così come elencate e descritte, per poter fruire dell'**aliquota ridotta** devono presentare alcune **condizioni**:

- costituiscono un “**numero chiuso**”: come ribadito più volte dall’Amministrazione Finanziaria (si vedano, da ultimo, le risoluzioni 20.3.2006, n. 41/E, e 28.12.2007, n. 394/E), l’elenco delle opere è tassativa, ragion per cui l’applicazione dell’aliquota ridotta non può essere estesa ad ipotesi simili se non attraverso un intervento legislativo che introduca una nuova categorie di opere;
- **destinazione ad uso pubblico** (risoluzione 15.11.1991, n. 430933);
- **vincolo funzionale** di servizio per il tessuto urbano: l’opera di urbanizzazione deve svolgere, come detto, una funzione servente al centro abitato, anche se tale vincolo funzionale non significa che l’opera possa essere realizzata anche al di fuori del centro abitato, purchè permanga comunque la caratteristica di opera al servizio del tessuto urbano. Ad esempio, possono fruire dell’aliquota ridotta le **strade comunali** che attraversano un centro industriale, ovvero quella che unisce la frazione al centro, le **condutture** collocate al di fuori del centro urbano ma che consentono l’approvvigionamento del centro stesso, con esclusione solamente di quelle opere che non possono essere comprese nel concetto di rete idrica, quali gli impianti di captazione, i bacini artificiali e le relative dighe di contenimento (si veda, ad esempio, la circolare 24.10.1990, n. 69).

È ora necessario individuare con precisione l’ambito applicativo dell’aliquota ridotta del 10%.

Secondo quanto previsto dai numeri 127-quinquies/sexies/septies), della Tabella A, parte III, l'aliquota del 10% si applica ai seguenti interventi relativi alle **opere di urbanizzazione**:

- costruzione;
- cessione di beni, escluse le materie prime e semilavorate, impiegate per la costruzione;
- prestazione di servizi dipendenti da contratto d'appalto per la costruzione.

Per completezza, si segnala che le stesse disposizioni sopra richiamate prevedono l'applicazione dell'aliquota del 10% anche agli stessi interventi elencati poc'anzi, e relativi ai seguenti beni:

- linee di trasporto metropolitane, tranviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso;
- impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica;
- edifici assimilati ai fabbricati "Tupini" (art. 13, Legge n. 408/1949, ossia edifici scolastici, caserme, ospedali, case di cura, ricoveri, colonie climatiche, collegi, educandati, asili infantili ed orfanotrofi).

AGEVOLAZIONI

L'agricoltura sociale: tra impresa agricola e terzo settore

di Alberto Rocchi

L'approvazione della Legge 18 agosto 2015 n.14 dà spazio nel nostro ordinamento al settore **dell'agricoltura sociale**, che trova una definitiva regolamentazione organica il cui completamento è tuttavia demandato a un Decreto del MIPAF da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

La normativa giunge al termine di un lungo percorso di gestazione, iniziato circa 5 anni fa con una capillare **indagine conoscitiva** su questo fenomeno volta all'acquisizione di dati, informazioni e valutazioni sulle iniziative avviate, sulle loro caratteristiche qualitative e quantitative e sui risultati raggiunti; a conclusione del lavoro, si evidenziava un sostanziale vuoto normativo e una serie di problemi per gli operatori del settore, sia di riconoscimento delle competenze che di creazione di soggetti con adeguata identità giuridica.

L'agricoltura sociale si può definire come una **pluralità di esperienze**, non riconducibili a un modello unitario, in cui vengono in vari modi integrate nell'attività agricola, iniziative di carattere socio sanitario, educativo, di formazione e inserimento lavorativo, di ricreazione, dirette in particolare a fasce di popolazione **svantaggiate** o a rischio di marginalizzazione. Di fatto l'agricoltura ha la capacità di produrre non solo cibo, servizi e beni valutabili economicamente, ma anche una ben definita **"utilità sociale"**: dalla tutela dell'ambiente e del paesaggio, al presidio e salvaguardia del territorio fino al potenziale inclusivo, finanche "terapeutico", che la cura della terra e degli animali possono indurre in particolari soggetti.

Volendo sistematizzare, si possono individuare **tre modelli teorici**:

- **imprese agricole rivolte al mercato** (esempio: aziende "produttive" che nel contempo forniscono accompagnamento e formazione all'inserimento lavorativo di soggetti a bassa contrattualità);
- **strutture terapeutiche e riabilitative** (esempio: aziende che erogano servizi "strutturati" quali l'ippoterapia);
- **modelli di apertura al sistema sociale** nei quali l'agricoltura è il tramite per la fornitura di servizi alla persona (fattorie didattiche, impegni per gli anziani, ecc...).

A fronte di questa complessa realtà come sopra classificata, gli strumenti normativi disponibili prima dell'approvazione della legge, si mostravano insufficienti. Nonostante che il modello dell'"agricoltura multifunzionale" fosse stato da tempo codificato nella legge di orientamento, le declinazioni normative disponibili, non erano in grado di racchiudere tutte le possibili manifestazioni del fenomeno dell'agricoltura sociale. Questa infatti non esaurisce il suo

perimetro nella sfera delle **attività connesse**, con riferimento alle quali può funzionare in quei casi in cui l'offerta di servizi da parte delle aziende agricole comporta il conseguimento di un corrispettivo (esempio, terapie assistite con animali), ma non nelle fattispecie in cui il beneficio che l'agricoltura produce è l'effetto indiretto dell'esercizio ordinario dell'attività (esempio, inserimento di soggetti svantaggiati).

La legge approvata lo scorso 18 agosto, recepisce queste istanze fornendo un quadro generale che si inserisce su un doppio binario: da un lato vengono definiti "i soggetti"; dall'altro "le attività".

Sotto il primo profilo, a norma dell'art.2 c.1, **soggetti attivi dell'agricoltura sociale** sono gli imprenditori agricoli di cui all'art.2135 C.C., sotto qualsiasi forma singola o associata; ad essi, vengono aggiunte le cooperative sociali nei limiti in cui il fatturato derivante dalle attività agricole sia prevalente. Nel caso in cui tale fatturato sia superiore al 30% di quello complessivo, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale in misura corrispondente al fatturato agricolo. Ne consegue che una cooperativa sociale potrà essere considerata soggetto attivo dell'agricoltura sociale:

- se è essa stessa imprenditore agricolo di cui all'art.2135 C.C.;
- se ha un fatturato prevalentemente derivante dall'esercizio delle attività agricole, pur non essendo imprenditore agricolo ai sensi dell'art.2135 C.C.;
- limitatamente alla parte di fatturato derivante dall'attività agricola, ove questo sia superiore al 30% del fatturato complessivo.

Da ciò deriva che la cooperativa sociale che ha un fatturato "agricolo" inferiore al 30% di quello complessivo, non potrà mai essere considerato soggetto attivo dell'agricoltura sociale.

Dal lato delle **attività**, la norma sembra recepire pressoché integralmente, le indicazioni fornite dalla Commissione a conclusione dell'indagine conoscitiva cui sopra si faceva cenno. Infatti, i tre modelli teorici entro cui, pur con i dovuti distinguo, possono essere inserite le attività del settore, trovano spazio anche nella enunciazione normativa che definisce come proprie dell'agricoltura sociale le attività dirette a realizzare:

- inserimento socio lavorativo di soggetti svantaggiati;
- attività e azioni di inclusione sociale e lavorativa mediante l'utilizzo di risorse materiali e immateriali dell'agricoltura;
- prestazioni e servizi di affiancamento a supporto di terapie medico riabilitative;
- progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare nonché alla diffusione e conoscenza del territorio.

Coerentemente con quanto sopra detto, il comma 2 sancisce che le attività che possono generare prestazioni dietro pagamento di servizi, costituiscono attività connesse ai sensi dell'art.2135 C.C.. In pratica, l'imprenditore agricolo interessato ad ampliare la propria attività nell'ambito dell'agricoltura sociale, ha a disposizione due riferimenti normativi. Il primo, è

l'art.2135 C.C., come integrato dalla L.141/2015, che estende le attività connesse ai **servizi resi** (a pagamento) in senso lato all'individuo, alla famiglia e alla comunità, con iniziative sostitutive o parallele a interventi di welfare. La norma non pone alcun limite di prevalenza quantitativa all'esercizio di queste attività, che restano assorbite all'interno del perimetro dell'art.2135 C.C. se rese mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura. Il secondo riferimento, è per tutte quelle attività che generano benefici "indiretti" che possono rientrare sia nel concetto più generico di **multiprofessionalità** di cui all'art.3 del D.Lgs.228/2001, sia nell'art.1 c.1 lett.a) della L.141/2015 che circoscrive il più preciso ambito dell'agricoltura sociale.

È importante sottolineare infine quanto previsto dal comma 5 del medesimo art.1: le attività sopra elencate possono essere svolte in **associazione** con tutti i soggetti del terzo settore, dalle imprese sociali alle associazioni di promozione sociale, ferma restando la disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati. Il legislatore, sembra voler offrire uno strumento in più rappresentato dalla possibilità di istituire una **forma di collaborazione** (al momento, non definita) tra l'impresa agricola e l'ente no profit al fine di meglio espletare tali attività che pertanto potrebbero essere svolte:

- direttamente da un imprenditore agricolo, singolo o associato;
- direttamente da un Ente no profit, che assume la qualifica di imprenditore agricolo: in questo caso, dovrebbero valere a fini fiscali le norme sull'agricoltura;
- da un imprenditore agricolo (singolo o associato) in associazione con un Ente no profit, che mantiene la propria disciplina fiscale.

CONTABILITÀ

Il finanziamento soci

di Viviana Grippo

Recentemente il Tribunale di Milano con la sentenza n. 1658 del 2015 ha affermato che è postergato rispetto ai creditori non soci il credito di cui il socio chiede la restituzione per un finanziamento erogato in sede di start-up della società; il finanziamento resta postergato anche se il socio finanziatore non sia più socio quando chiede il rimborso di tale credito.

Questa sentenza rappresenta lo spunto per ripercorrere la normativa in tema di finanziamento soci.

Innanzi tutto va precisato che il finanziamento del socio è un credito che questo vanta verso la società, per quest'ultima rappresenta, invece, un **debito da iscriversi in bilancio nella voce D3**.

Dal punto di vista codicistico il finanziamento soci è un contratto di mutuo con il quale il socio finanziatore versa una somma di denaro alla azienda, che, a sua volta, si obbliga a restituirla nei modi e nei tempi convenuti tra le parti in un vero e proprio contratto di finanziamento. Le parti possono decidere che il finanziamento, e quindi il credito, sia o meno fruttifero di interessi; in caso di finanziamento infruttifero, l'impegno della società finanziata è solo quello di restituire il capitale avuto in prestito.

In particolare, se le parti nulla stabiliscono nel contratto di mutuo in merito alla restituzione delle somme si applica il principio generale, di cui all'**art.1183** del cod. civ.; questo prevede che il creditore può richiedere il pagamento immediato del suo credito per il quale non sia convenuto un termine di rimborso a favore del debitore.

È bene ricordare anche che per il finanziamento dei soci i prestiti erogati non necessariamente devono essere proporzionali alle quote detenute e che non è necessaria alcuna delibera assembleare. In tema di interessi sul finanziamento, invece, esiste una **presunzione** contenuta nell'**art. 45, comma 2** del Tuir che stabilisce che: "*Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo di imposta. Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale*".

Per vincere la presunzione di fruttuosità si consiglia quindi di procedere alla redazione di un atto pubblico, una scrittura privata autenticata o registrata, ovvero allo **scambio di corrispondenza con plico senza busta**.

Prima di affrontare l'altro importante aspetto del finanziamento soci dal quale siamo partiti, la postergazione, occupiamoci delle scritture contabili per la rilevazione del finanziamento e dell'eventuale rilevazione degli interessi dovuti.

All'atto del **versamento delle somme** dal socio a favore dell'azienda verrà rilevata l'entrata bancaria unitamente al debito:

Banca c/c (sp) a Socio A c/finanziamento fruttifero (o infruttifero) (sp)

In maniera speculare all'atto della restituzione delle somme, la scrittura contabile sarà inversa:

Socio A c/finanziamenti fruttifero (o infruttifero) (sp) a Banca c/c (sp)

In caso di finanziamento fruttifero oltre a rilevare la nascita del debito occorre rilevare anche il pagamento degli interessi:

Interessi su prestito soci	a	Diversi
	a	Banca c/c
	a	Erario c/ritenute

L'art. 2467 del Cod. Civ. prevede che il finanziamento del socio alla srl, eseguito in condizioni di eccessivo indebitamento rispetto al capitale proprio ovvero effettuato qualora sarebbe stato preferibile incrementare il patrimonio netto, sia postergato rispetto agli altri creditori se esso è avvenuto nell'anno precedente il fallimento ed in tale caso esso debba essere restituito.

Parte della dottrina, per ultimo il tribunale di Milano con sentenza 3621 del 2014 ha chiarito che la postergazione si applica anche alle spa.

Anche a fronte della problematicità di restituzione dei finanziamenti in caso di difficoltà dell'azienda non è infrequente che il socio **rinunci** al finanziamento a favore della società stessa.

In questo caso contabilmente la posta rappresentata dal debito dovrà essere girata ad apposita posta di capitale:

Socio A c/finanziamento fruttifero (o infruttifero) (sp) a Altre riserve di capitale (sp)

Per il socio si verifica invece **l'aumento del costo della partecipazione**.

Sull'argomento si è espresso qualche anno fa anche il già citato Tribunale di Milano con una sentenza la n. 1112/2013 che ha destato non poche perplessità avendosi con essa espresso il convincimento secondo cui è invalida per contrarietà a norme imperative dettate ai fini del

funzionamento delle società di capitali, l'accordo tra cedente e cessionario che stabilisca che, in caso di cessione di partecipazione, parte del prezzo convenuto sia rappresentato dalla restituzione di un finanziamento del socio (cedente) a suo tempo rinunciato e rilevato come posta di capitale tra le riserve del patrimonio netto della società oggetto di cessione.

FOCUS FINANZA

La settimana finanziaria

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.



Andamento dei mercati

Europa

Settimana inizialmente contrastata per i listini europei, che recuperano nelle ultime sedute della settimana, in giornate caratterizzate da oscillazioni e volatilità tanto per i mercati europei quanto per quelli asiatici e statunitensi. Molti analisti si aspettano che i mercati continuino a essere caratterizzati da questa volatilità, visto l'esito del meeting della Federal Reserve di ieri pomeriggio negli Stati Uniti, con il rinvio presumibilmente a dicembre del rialzo dei tassi di interesse negli USA e la conseguente dimostrazione di estrema cautela riguardo alla situazione economica globale. In Grecia, in vista delle elezioni di domenica prossima, Tsipras e Meimarakis si sono fronteggiati tentando di conquistare gli indecisi, mentre l'ultimo sondaggio dà Syriza e Nea Demokratia appaiate al 31,6%. Entrambi hanno escluso la possibilità di allearsi per formare un governo di coalizione dopo il voto e, pur impegnandosi a rispettare i termini del nuovo accordo di bailout sottoscritto con i creditori, si sono detti pronti a lottare per limitare l'impatto delle misure.

Stoxx Europe 600 -0.39%, Euro Stoxx 50 -0.82%, Ftse MIB -0.78%

Stati Uniti

I listini statunitensi, molto volatili, trattano in rialzo sulla settimana precedente. La comunità finanziaria durante la settimana ha scontato maggiori probabilità di un rinvio a dicembre del

rialzo dei tassi da parte della Fed, a causa di dati macro del paese non totalmente rassicuranti. Hanno inciso sulla decisione, di non mettere termine a quasi sette anni di tassi di interesse prossimi allo zero, anche il rallentamento delle economie asiatiche e l'impatto sui paesi emergenti. L'indice di fiducia pubblicato dall'Università del Michigan delude il consensus e tocca il minimo livello in oltre un anno, mostrando le preoccupazioni dei cittadini americani. La produzione industriale si è contratta nel mese di agosto e le vendite al dettaglio si sono attestate al disotto delle aspettative. Migliorano lievemente invece i prezzi alla produzione finali di agosto. La Fed ha inoltre spostato al 2018 le attese per il raggiungimento del target dell'inflazione al 2%. Come conseguenza del mutato scenario sui tassi di interesse, i titoli di stato statunitensi hanno subito un forte rialzo che ha annullato i ribassi dell'ultima settimana.

S&P 500 +1.94%, Dow Jones Industrial +2.11%, Nasdaq Composite +2.04%

Asia

Settimana contrastata per i mercati azionari asiatici. I primi giorni di contrattazione sono stati segnati da ribassi guidati dai dati macro negativi sull'economia cinese. Da metà settimana l'attenzione degli investitori si è rivolta alle decisioni della Fed e i listini hanno guadagnato terreno sulla scia delle borse europee e statunitensi; complice della ripresa anche il settore energetico, sull'onda del rialzo del prezzo del petrolio. Nelle prime due sedute i listini cinesi hanno segnato i ribassi maggiori delle ultime tre settimane, spinti dalle preoccupazioni sul rallentamento dell'economia, salvo poi recuperare parte delle perdite. Il listino giapponese chiude la settimana in ribasso sulla precedente, dopo che non sono stati implementati gli auspicati interventi di politica monetaria volti a dare slancio all'economia. Il mercato azionario australiano ha guadagnato terreno fermandosi solo martedì, vittima della volatilità proveniente dalla Cina. I titoli a reddito fisso, in tutta la regione asiatica, hanno seguito l'andamento volatile degli equivalenti titoli statunitensi.

Nikkei -1.06%, Hang Seng +1.94%, Shanghai Composite -3.20%, ASX +1.96%

Principali avvenimenti della settimana

Ad inizio settimana pubblicato da Istat il dato finale sui prezzi al consumo di agosto: segna una crescita dello 0.4% che supera il preliminare +0.2% su base tendenziale e su base congiunturale. Il mese si è chiuso con una modesta ma inattesa accelerazione per il costo della vita in Italia, fenomeno che gli economisti mettono però in relazione a fattori stagionali e una tantum, difficilmente ripetibili, in presenza di uno scenario improntato a grave debolezza. Rimbalzo oltre le attese anche per la produzione italiana di luglio. I dati sulla produzione relativa allo stesso periodo dell'Eurozona mostrano lo stesso trend: crescita mensile dello 0.6% e annuale dell'1.9%, a fronte di aspettative rispettivamente di +0.3% e

+0.7%. Da Eurostat la lettura finale dell'inflazione di agosto: cresciuta dello 0.1% a fronte di una stima di +0.1%. Confermate dunque le preoccupazioni della Bce che, nell'ultimo vertice di inizio mese, ha tagliato le stime per l'inflazione della zona euro relativa all'anno in corso, al successivo e al 2017. Giovedì la Bce ha deciso che da ora in poi le singole banche centrali nazionali dell'Eurosistema avranno la facoltà di comunicare pubblicamente ogni iniziativa sulla liquidità d'emergenza concessa alle banche tramite l'Ela. Tali annunci sono spettati finora solo a Francoforte, che comunque dovrà ancora approvare tutte le decisioni e le comunicazioni relative al programma stesso.

Nel settore automobilistico Fiat Chrysler ha raggiunto con il sindacato Usa, United Auto Workers, un accordo che prevede incentivi legati al raggiungimento di determinati obiettivi. Sul fronte M&A, Mary Barra, AD di General Motors, ha ribadito che le proposte di alleanza ricevute da Marchionne – nessuna recente – sono state esaminate e giudicate non interessanti per i propri soci. Per quanto riguarda gli altri brand, il presidente John Elkann ha dichiarato che la quotazione di Ferrari è prevista nella seconda metà di ottobre e che l'impatto della crisi in Cina sul marchio è stato limitato, con vendite nell'area stabili grazie al miglioramento a Hong Kong e Taiwan. Harald Wester, AD di Maserati, ha invece dichiarato che la società vede le vendite 2015 in linea con lo scorso anno e programma di raggiungere quota 50.000 veicoli nel 2016, ma molto dipenderà dal Suv Levante, commercializzato da marzo. Nel campo delle telecomunicazioni, il presidente di Telecom Italia, Giuseppe Recchi, ha dichiarato che non si parlerà né di M&A né di possibile conversione delle azioni di risparmio in Brasile durante lo strategy day e il consiglio che si terranno il 24 e 25 settembre a Rio de Janeiro. Mediaset ha invece stretto un accordo con i soci fondatori del gruppo Finelco per la creazione di un polo radiofonico. Il gruppo di Cologno Monzese ha acquisito azioni con diritto di voto pari al 19% del capitale sociale di Rb1 Spa che detiene assieme ai soci fondatori il 92.8% di gruppo Finelco. Mediaset ha inoltre acquisito il 50% di Rb1 Spa senza diritto di voto. Per il resto, la settimana è stata incentrata sul newsflow relativo alle banche popolari italiane in vista dell'adeguamento alla riforma voluta dal governo Renzi, che obbliga le popolari con attivi superiori agli € 8 mld ad abbandonare la governance cooperativa entro fine dicembre 2016; mentre il Cda di Banco Popolare ha approvato l'avvio al progetto di trasformazione in Spa e il piano con le iniziative e le tempistiche, Veneto Banca ha varato un aumento di capitale fino a un € 1mld che sarà eseguito nella prima metà del 2016, garantito da Banca Imi.

Il societario USA vede la pubblicazione in settimana di alcune trimestrali. Il retailer Kroger ha annunciato risultati superiori alle attese, con ricavi in crescita a \$ 25.5 mld, a causa soprattutto di spese operative più contenute, e ha alzato la propria guidance per l'intero esercizio. Il colosso delle spedizioni FedEx ha invece riportato nella trimestrale un utile in aumento ma inferiore alle attese degli analisti, a causa del dollaro forte e della debole economia globale; il management ha inoltre rivisto al ribasso la guidance per l'intero esercizio fiscale 2016. Mentre Hewlett-Packard ha dichiarato che taglierà circa 33,000 posti di lavoro nei prossimi tre anni per ridurre i costi e cercare di neutralizzare la scarsa domanda, UPS sta pianificando di assumere 95,000 dipendenti per far fronte all'aumento del carico di lavoro atteso per il periodo festivo. Guardando all'attività di M&A, la notizia principale riguarda Anheuser -Busch InBev, che avrebbe contattato la rivale SABMiller riguardo a una possibile acquisizione:

l'operazione porterebbe alla creazione di un colosso del valore di \$ 275mld agli attuali prezzi di mercato e che sarebbe produttore di circa un terzo della birra mondiale, integrando la presenza dominante delle due aziende rispettivamente in America Latina e in Africa. La svizzera Actelion ha comunicato di aver avviato tattative preliminari con la biotech Usa Zs Pharma; entrambe le società hanno confermato i negoziati, senza specificare tuttavia se riguardino un possibile buyout. Nel settore farmaceutico Mylan ha lanciato un'Opa ostile da \$ 27mld sulla rivale Perrigo. In base all'offerta presentata direttamente agli azionisti di Perrigo, questi riceveranno \$ 75 cash e 2.3 azioni Mylan per ogni azione posseduta: se completata la transazione, gli azionisti di Perrigo finiranno per possedere circa il 40% della società nata dal deal. Nel settore automobilistico, BMW, Mercedes e Audi, secondo alcune fonti, sarebbero alla ricerca di esperti software per portare avanti la ricerca nel settore delle auto a guida autonoma, campo al momento dominato da Google. General Motors ha invece dichiarato che restano validi gli obiettivi di profitabilità in Europa per il 2016, confermando che la guidance non sarà messa in dubbio dal declino delle vendite in Russia.

Crescono le preoccupazioni sul rallentamento dell'economia cinese sulla scia dei dati macro pubblicati domenica. La produzione industriale e gli investimenti in attivi fissi in agosto sono cresciuti meno delle aspettative. Nel tentativo di fermare la fuga di capitali, il regolatore ha abolito le restrizioni alle imprese per raccogliere fondi nei mercati dei prestiti e dei bond d'oltreoceano. Lo yuan si è rafforzato ad Hong Kong, portando la differenza tra il tasso offshore e onshore ai minimi da nove mesi. Anche in Giappone i dati macro continuano a mostrare un'economia debole: la produzione industriale a luglio segna una contrazione e il settore terziario cresce meno del consensus degli analisti. Rallenta anche la crescita delle esportazioni portando ad un peggioramento della bilancia commerciale. La BOJ ha tuttavia lasciato invariata la crescita annuale della base monetaria spingendo lo yen ad apprezzarsi. Date le scarse prospettive di crescita economica e di inflazione, S&P ha tagliato di un livello ad A+ il rating sul credito a lungo termine del paese. In Australia l'indice principale pubblicato da Westpac segna una contrazione, mettendo in luce le difficoltà dell'economia a causa del rallentamento cinese. Lo yen e le divise dei paesi emergenti si sono rafforzate nei confronti del dollaro.

Appuntamenti macro prossima settimana

USA

Occhi puntati sulla terza lettura del PIL annualizzato del secondo trimestre, pubblicato in chiusura della prossima settimana. Attenzione al dato sugli ordini di beni durevoli e al preliminare di settembre dell'indice Markit PMI del settore manifatturiero. Nella settimana entrante anche i dati sul settore immobiliare: in pubblicazione la vendita di nuove case e di quelle esistenti nel mese di agosto. Ricorrenti i dati sulle nuove richieste di sussidi di disoccupazione e di prestiti ipotecari. A completare la settimana sarà pubblicato il dato relativo al sentimento di fiducia della popolazione, rilasciato dallo studio dell'Università del

Michigan.

Europa

Per l'Eurozona aggregato, l'attenzione si concentrerà sulla fiducia al consumo e sulla crescita dell'offerta di moneta. Saranno pubblicati, sia per l'Eurozona che per Francia e Germania, l'indice Markit PMI manifatturiero, dei servizi e composto. Per la Francia sono attesi il dato finale sul Pil del secondo trimestre, la fiducia al consumo e nel settore manifatturiero. In Germania di rilievo oltre all'indice Gfk sulla fiducia dei consumatori, l'indice IFO sul clima commerciale, le stime correnti e le aspettative. Per l'Italia infine saranno pubblicati i dati sulle vendite al dettaglio e gli ordini industriali.

Asia

La prossima settimana in arrivo dalla Cina l'indice Caixin PMI del settore manifatturiero. Inoltre saranno pubblicati da MNI gli indicatori di settembre sull'economia e si riunirà il comitato sugli indici economici rilevanti di agosto. Per quanto riguarda Hong Kong, attenzione al CPI composto e al dato sulle esportazioni, entrambi riguardanti il mese di agosto. In Giappone occhi puntati sull'indice Nikkei PMI manifatturiero, sull'indice del mese di luglio di tutte le attività industriali e sui dati sul CPI. Per Singapore di rilievo i dati sulla produzione industriale e sul CPI. In Australia infine non saranno pubblicati dati di particolare rilevanza.

FINESTRA SUI MERCATI										18/09/2015						
AZIONARIO			Performance %													
	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014	EMERGING	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014	
AMERICA	DEVELOPED							EMERGING								
	MSCI World	USD 17/09/2015	1,653	-0,06%	+1,59%	-3,24%	-3,32%	+2,89%	MSCI Em Mkt	USD 17/09/2015	825	+0,58%	+3,12%	-2,45%	-13,47%	-4,63%
	SP500	USD 17/09/2015	1,399	-0,20%	+1,94%	-5,09%	-3,34%	+11,39%	MSCI EM BRIC	USD 17/09/2015	227	-0,23%	-2,18%	-7,82%	-13,31%	-5,39%
	Dow Jones	USD 17/09/2015	16,673	-0,39%	+2,11%	-4,78%	-6,44%	+7,52%	EMERGING	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014
	Nasdaq 100	USD 17/09/2015	4,385	+0,03%	+2,06%	-3,46%	+3,32%	+13,40%	MSCI EM Lat Am	USD 17/09/2015	2,913	-0,20%	+4,16%	-4,67%	-25,99%	-14,76%
	MSCI Europe	EUR 17/09/2015	122	-0,20%	+1,58%	-7,11%	+4,47%	+4,09%	BRAZIL BOVESPA BRL	17/09/2015	48,551	-0,09%	+4,40%	+2,32%	-2,91%	-2,91%
	FTSE EuroStoxx 50	EUR 16/09/2015	3,345	-2,90%	-0,83%	-9,58%	+0,48%	+1,26%	ARG Merval	ARS 17/09/2015	10,800	+0,92%	-2,43%	-3,79%	+25,39%	+59,14%
	FTSE 100	GBP 16/09/2015	6,090	-1,56%	-0,45%	-6,69%	-7,25%	-2,71%	MSCI EM Europe	USD 17/09/2015	125	-0,40%	+3,14%	+1,60%	+4,45%	-40,01%
	Cac 40	EUR 16/09/2015	4,528	-2,73%	-0,45%	-8,91%	+3,58%	-0,54%	Mex - Banxico RUR	16/09/2015	1,720	-0,52%	+6,13%	+1,72%	+23,18%	-7,15%
	Dax	EUR 16/09/2015	9,309	-3,08%	-2,60%	-9,33%	+1,17%	+2,65%	DSI NATIONAL D TRY	16/09/2015	74,071	-1,21%	+3,81%	-2,49%	-13,59%	+26,40%
EUROPA	IBEX 35	EUR 16/09/2015	9,864	-2,49%	+1,29%	-9,49%	-1,05%	+3,66%	Prague Stock Exch. CZK	16/09/2015	997	-1,28%	-0,46%	-2,42%	+5,26%	-4,28%
	Foot M&B	EUR 16/09/2015	21,589	-2,38%	-0,89%	-7,70%	+13,56%	+0,23%	MSCI EM Asia	USD 17/09/2015	406	+0,98%	+2,65%	-2,19%	-11,36%	+2,48%
	MSCI Pacific	USD 17/09/2015	2,238	+0,69%	+1,00%	-7,32%	-2,90%	-4,63%	Shanghai Composite CNY	16/09/2015	3,008	+0,38%	-3,28%	-17,48%	-4,23%	+82,87%
	Topix 100	JPY 16/09/2015	948	-2,12%	-1,35%	-12,52%	+2,48%	+0,09%	SSE SENSEX 30 INR	16/09/2015	26,219	+0,99%	+2,33%	-5,95%	-4,66%	+36,00%
	Nikkei	JPY 16/09/2015	14,079	-1,96%	-1,06%	-12,09%	+3,55%	+7,12%	KOSPI KRW	16/09/2015	1,936	+0,59%	+2,81%	+2,81%	+4,20%	-4,70%
ASIA	Hong Kong	HKD 16/09/2015	21,921	+0,30%	+1,94%	-6,62%	-7,13%	+1,28%								
	S&P / ASX Australia	AUD 16/09/2015	3,371	+0,46%	+1,96%	-2,59%	-4,44%	+1,18%								


FINESTRA SUI MERCATI

18/09/2015

Cambi			Performance %				
Cambi	Date	Last	1day	5day	1M	YTD	M/12/14 FX
EUR Vs USD	16/09/2015	1,142	-0,30%	+0,70%	+3,56%	-5,63%	1,218
EUR Vs Yen	16/09/2015	136,370	-0,64%	-0,26%	-0,56%	-6,22%	144,850
EUR Vs GBP	16/09/2015	0,730	-0,54%	-0,75%	+3,13%	-6,44%	0,777
EUR Vs CHF	16/09/2015	1,092	-0,57%	-0,71%	+1,31%	-39,39%	1,202
EUR Vs CAD	16/09/2015	1,487	-1,39%	-1,34%	+3,39%	+3,42%	1,496

Commodities			Performance %					
	Date	Last	1day	5day	1M	YTD	2014	
Grade Oil WTI	USD	36/08/2015	46	-2,86%	+2,88%	+6,50%	-14,47%	-15,36%
Gold g/Oz	USD	16/09/2015	1,340	+0,74%	+2,96%	+1,88%	-3,80%	-4,82%
CRB Commodity	USD	16/09/2015	197	-0,64%	-0,89%	-0,31%	-14,53%	-18,89%
London Metal	USD	17/09/2015	2,147	-0,41%	-0,43%	+4,68%	-16,03%	-4,18%
Vit	USD	17/09/2015	21,1	-0,98%	-13,23%	+53,30%	+16,10%	+4,33%

OBBLIGAZIONI - tassi e spread									
Tassi		Date	Last	17-set-15	18-set-15	7-agosto-15	31-agosto-15		
2y germania	EUR	16/09/2015	0,236	-0,21	-0,25	-0,26	0,28	-0,02	
5y germania	EUR	16/09/2015	0,077	0,11	0,05	0,03	0,02	0,30	
10y germania	EUR	16/09/2015	0,672	0,78	0,65	0,66	1,93	1,32	
2y italia	EUR	16/09/2015	0,137	0,168	0,118	0,060	1,257	1,987	
Spread Vs Germania	37		37	35	32	104	209		
5y italia	EUR	16/09/2015	0,705	0,853	0,788	0,790	2,730	3,308	
Spread Vs Germania	73		75	77	76	181	381		
10y italia	EUR	16/09/2015	1,780	1,904	1,834	1,833	4,125	4,497	
Spread Vs Germania	111		112	118	117	220	318		
2y usa	USD	16/09/2015	0,678	0,68	0,71	0,72	0,38	0,25	
5y usa	USD	16/09/2015	1,456	1,49	1,51	1,57	1,74	0,32	
10y usa	USD	16/09/2015	2,158	2,19	2,19	2,36	3,63	1,74	
EURIBOR									
			17-set-15	18-set-15	7-agosto-15	31-agosto-15	31-set-15		
Eurobor 1 mese	EUR	17/09/2015	-	0,103	0,25	-0,10	0,08	0,22	-0,11
Eurobor 3 mesi	EUR	17/09/2015	-	0,077	0,33	-0,04	-0,02	0,29	0,19
Eurobor 6 mesi	EUR	17/09/2015	-	0,06	0,43	-0,06	-0,05	0,39	0,32
Eurobor 12 mesi	EUR	17/09/2015	-	0,156	0,60	0,16	-0,16	0,56	0,54



Il presente articolo è basato su dati e informazioni ricevuti da fonti esterne ritenute accurate ed attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ma delle quali non si può assicurare la completezza e correttezza. Esso non costituisce in alcun modo un'offerta di stipula di un contratto di investimento, una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario né configura attività di consulenza o di ricerca in materia di investimenti. Le opinioni espresse sono attuali esclusivamente alla data indicata nel presente articolo e non hanno necessariamente carattere di indipendenza e obiettività. Conseguentemente, qualunque eventuale utilizzo – da parte di terzi – dei dati, delle informazioni e delle valutazioni contenute nel presente articolo avviene sulla base di una decisione autonomamente assunta e non può dare luogo ad alcuna responsabilità per l'autore.